



TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

V[^] sezione civile

n. R.G.N. 6267/2023

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 17/09/2024 nel Tribunale di Palermo, innanzi al G.I. dott. Michele Alajmo chiamata la causa iscritta al n. 6267/2023 è presente per 3MC SPA l'avv. Gaetano Terracchio per delega e in sostituzione dell'avv. CONTI UMBERTO

L'avv. Terracchio discute la causa riportandosi al ricorso e alla memoria depositata e alle note dl 20/5/2024.

IL GIUDICE

Si ritira in camera di consiglio. All'esito, alle ore 10:05 del deposito telematico, rende la pronuncia che segue:



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6267 /2023 r.g.n. promossa da

3MC SPA in persona dl legale rappresentante pro tempore difeso dall'avv. CONTI UMBERTO

RICORRENTE - ATTORE

CONTRO



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO PAOLO GIACCONE"
RESISTENTE - CONVENUTO, Contumace

Udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies - 281 sexies c.p.c.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 2/5/2023 la 3 M.C. S.P.A. - già 3.M.C. Srl come da delibera del C.d.A del 17.01.2011, con sede in Bari in persona del suo legale rappresentante pro tempore ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, e ha premesso di avere effettuato a favore dell'A.O.U. numerose forniture di merce nel periodo da settembre 2009 ad agosto 2017, per il cui pagamento era previsto il termine di sessanta giorni dalla ricezione.

Si tratta delle forniture sono state richieste ed eseguite in conseguenza dell'aggiudicazione di gare come da delibere n. 254/03, n. 483/05, n. 1/07, n. 136/07, n. 182/06, n. 285/06, n. 265/10, n. 1174/10, n. 1175/10, n. 654/11, n. 557/12, n. 494/13, n. 42/14, n. 456/14, 1026/14, 1075/15, 46/12, n. 118/13, n. 563/07, n. 372/08, n. 2/09, n. 459/09, n. 405/09, n. 398/14, n. 66/14, n. 181/14, n. 719/14, n. 102/17, n. 623/16, RDO 1474511, RDO 1235188, e susseguenti contratti.

Ha quindi esposto che a fronte della puntuale consegna l'azienda ha eseguito i pagamenti delle fatture in ritardo rispetto alle scadenze, determinando la produzione di interessi per i quali la ricorrente ha emesso fatture, ed esattamente: fattura n. 11080 del 28.12.2012 di € 1.995,35, fattura n. 11081 del 28.12.2012 di € 6.892,73, fattura n. 13048 del 31.12.2013 di € 5.179,62, fattura n. 14047 del 31.12.2014 di € 2.713,56, fattura n. 15057 del 31.12.2015 di € 6.880,39, fattura n. 16852 del 31.12.2016 di € 4.313,90, fattura n. 17537 del 31.12.2017 di € 7.661,90 per un totale di euro 35.637,35.

Ha chiesto quindi condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 35.637,35 o a quella minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo ex art. 2043 1224 e 2041 c.c., oltre agli interessi ulteriori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.

La convenuta regolarmente evocata non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con ordinanza 10 marzo 2024. Precisate le conclusioni la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 terdecies e oggi discussa in presenza.



La domanda deve essere accolta, essendo il diritto postulato provato dalle fatture di interessi alle quali sono allegati i prospetti analitici.

Il suo fondamento riposa nell'at. 3 del D.lgvo n. 231 / 2002 che stabilisce che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli articoli 4 e 5 salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa che a lui non sia imputabile. Prova che il debitore non ha fornito.

Nei documenti allegati dalla società ricorrente sono elencate le fatture di fornitura di merce (numero, data e importo), la data di scadenza dell'obbligazione (a 90 giorni fino a dicembre 2012 e a 60 giorni per il periodo successivo), la data di incasso, i giorni di ritardo e il corrispondente credito per interessi, nonché dalle fatture di fornitura, dai relativi ordini, documenti di trasporto e di incasso. La domanda è pertanto processualmente provata e incontestata.

All'accoglimento segue la condanna dell'Azienda al pagamento degli ulteriori interessi a far data dalla domanda ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.

Le spese secondo il criterio della soccombenza si liquidano per valore della causa, durata ed entità della lite come da dispositivo. Visti gli arti 281 terdecies, 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando sul ricorso del 2/5/2023 proposto da 3.M.C. Spa in persona del legale rappresentante pro tempore contro A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone (contumace) ogni contraria istanza difesa ed eccezione disattesa così provvede:

Dichiara che le forniture e le relative fatture per la fornitura di merci sono state pagate in ritardo rispetto alle prescrizioni del D.lgvo n. 231 / 2002 e per l'effetto condanna l'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone al pagamento della somma di euro 35.637,35, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.

Condanna l'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore di 3.M.C. Spa che liquida per compensi di difesa in euro 3.900,00= oltre maggiorazione forfettaria, c.p.a. e i.v.a., oltre al rimborso delle spese vive di iscrizione a ruolo



Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, addì 17 settembre
2024

.

Il Giudice
Dott. Michele Alajmo

